



Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 16 ottobre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria¹ è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per:

- a. fornire aiuto umanitario e sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine contributi federali;
- b. svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2019.

16 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 946.231.172.1

